



Studio Gecla srl stp
Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 2 settembre 2020

CIRCOLARE 16/2020: Decreto Agosto

Gentili Clienti,

lo scorso 14.08.2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il DL n. 104, denominato 'Decreto Agosto', in vigore dal 15.08.2020. Come di consueto, con la presente circolare informativa cercheremo di illustrare le principali novità di interesse per la generalità dei clienti.

Disposizioni fiscali

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI - I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di cui agli artt. 126 e 127, D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020.

Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

PROROGA SECONDO ACCONTO ISA – Per i soggetti che esercitano attività economiche, compresi i forfettari, che hanno subito una **diminuzione del fatturato di almeno il 33%** nel 1° semestre 2020 rispetto al 1° semestre dell'anno precedente, il **secondo acconto** imposte scadente il 30.11.2020, è **prorogato al 30.04.2021**.

PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA - Il pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, i cui termini di pagamento scadono tra l'8.03.2020 e il 15.10.2020, dovrà avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020.

Sono **sospese** fino al 15.10.2020 le **attività di riscossione** e le misure cautelari nonché gli obblighi derivanti da **pignoramenti** presso terzi di salari, stipendi e pensioni.

SUPERBONUS 110% - Sono **escluse** dal superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali **A/1, A/8**, nonché alla categoria catastale **A/9** per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Inoltre, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi che danno diritto alla fruizione del **superbonus del 110%** sono valide se approvate con un numero di **voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio**.

ESENZIONI IMU SETTORE TURISMO - In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la 2^a rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa, tra l'altro, a immobili rientranti nella categoria catastale **D/2** e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA – E' ammessa la rivalutazione dei beni d'impresa da eseguire nel bilancio al 31.12.2020 mediante pagamento di un'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione pari al 10%. Il maggior valore può essere attribuito ai fini fiscali già dall'esercizio successivo, col pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%. Entrambe le imposte sostitutive sono rateizzabili in 3 rate annuali, a decorrere dal termine previsto per il versamento del saldo imposte al periodo a cui si riferisce la rivalutazione.

Disposizioni in materia di Lavoro e Previdenza

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 - Limitatamente al periodo d'imposta 2020 l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir è elevato ad **euro 516,46**.

NUOVI TRATTAMENTI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, IN DEROGA E ASSEGNO ORDINARIO – E' stata introdotta la possibilità di fruire, nei limiti di spesa fissati dal decreto, di complessive **diciotto settimane** di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, **purché collocati nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**, da parte dei datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19.

La domanda di concessione dei trattamenti può essere presentata per:

-> una durata massima di nove settimane

-> incrementate di ulteriori nove settimane, esclusivamente in favore dei datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane **versano un contributo addizionale** determinato sulla base del **raffronto tra il fatturato** aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

Contributo*	Decremento del fatturato
9%	Riduzione del fatturato inferiore al 20%
18%	Nessuna riduzione di fatturato
zero	Riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o avvio dell'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019
* Il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.	

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Il provvedimento introduce **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**.

In particolare è previsto che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo:

-> che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione;

-> che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale;

è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nel citato periodo, riparametrato e applicato su base mensile.

L'accesso al beneficio comporta l'applicazione del **divieto di licenziamento** per giustificato motivo oggettivo sino al termine ultimo del 31 dicembre 2020. La violazione comporta la revoca dall'esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 - cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

ASSUNZIONI AGEVOLATE - Ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico) che, entro il 31 dicembre 2020:

-> assumano lavoratori subordinati a **tempo indeterminato** (esclusi gli apprendisti) o

-> **trasformino il contratto** di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto,

è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall'esonero sono **esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti** all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ASSUNZIONI AGEVOLATE SETTORE TURISMO - L'esonero contributivo di cui sopra è riconosciuto, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un **massimo di 3 mesi**, per le **assunzioni a tempo determinato** nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ovvero di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE - In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al 31.12.2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è **possibile rinnovare o prorogare** per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, **anche in assenza delle causali**.

LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - Il decreto ha nuovamente cambiato le regole che riguardano il blocco dei licenziamenti previsto per salvaguardare l'occupazione durante l'emergenza causata dal Coronavirus. In pratica vi è un ritorno all'applicazione delle norme che riguardano l'interruzione del rapporto di lavoro, ma non per tutte le aziende. Il **blocco dei licenziamenti** (già previsto dal decreto Cura Italia) **resta**, anche dopo il 17 agosto, **in tutte le aziende che:**

- **hanno in corso trattamenti di cassa integrazione, o**
- **utilizzano l'agevolazione contributiva prevista dal decreto agosto.**

Fanno **eccezione** i casi di:

- **cessazione** definitiva dell'attività aziendale,
- **fallimento** senza esercizio provvisorio,
- **accordo** collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo. A questi ultimi spetta l'indennità Naspi.

Disposizioni a sostegno e rilancio dell'economia

CONTRIBUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE – è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15.08.2020, con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, **per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.**

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione».

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp
Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE NEI CENTRI STORICI - È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno precedente.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti

Dott.ssa  Alessandra Lazzati

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it